

Deducibilità fiscale per le imprese

L'art. 100 del T.U.I.R. (Testo Unico imposte sui redditi) prevede che siano deducibili dal reddito dichiarato le offerte in denaro ad O.N.L.U.S. nei limiti di euro 2.065,83 o il 2% del reddito esposto in dichiarazione.

L'art. 14 del D.L. 35/05, conferma la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ed estende l'agevolazione anche alle offerte in natura che, prima della approvazione del Decreto legge, erano disciplinate, per particolari beni, dall'art. 13 del D.Lgs. 460/97.

Le nuove previsioni non sostituiscono e/o modificano quanto disposto dai citati articoli del T.U.I.R. ma ad essi si affiancano. Il D.L. 35/05, infatti, espressamente evidenzia che i benefici in esso contenuti non possono essere cumulati con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Inoltre, per i titolari di reddito di impresa, resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, del T.U.I.R.

Ne consegue che **per le imprese in particolare è possibile:**

- dedurre l'erogazione in denaro o in natura per un importo non superiore al 10% del reddito d'impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35-/05 convertito nella Legge n. 60 del 14/05/2005);

in alternativa

- dedurre l'erogazione per un importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).

Presupposto per l'applicazione delle disposizioni indicate è la tenuta, da parte del soggetto beneficiario la liberalità (l'organizzazione di volontariato iscritta), di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.